

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE D'INTA
In caso di diffusione si applica l'art.52 D. L.vo 196/03



20625/09

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente -

Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -

Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2548-2009 proposto da:

K.L. [] (c.f. []), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso l'avvocato D'ALOE GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TURCO GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TRIESTE, IN PERSONA DEL P.G.; TUTORE PROVVISORIO DELLA MINORE, M.L. []; CURATORE SPECIALE DELLA MINORE, T. []

Oggetto

Adozione di minori.

R.G.N. 2548/200

R.G.N. 3168/200

Cron. 20625

Rep.

Ud. 25/06/2009

PU

E' STATA DISPOSTA D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI: []

E' STATA DISPOSTA D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI: []

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DELLA REPUBBLICA E' STATA DISPOSTA

2009

1189

Z.T. []; P.S. [];

- intimati -

sul ricorso 3168-2009 proposto da:

P.S. [] (c.f. []), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso

l'avvocato MASTROBUONO SEBASTIANO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati MOZE SERGIO,

BRUSESCHI LOREDANA, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE

DI APPELLO DI TRIESTE, M.L. [], Z.T. []

[], K.L. [];

- intimati -

avverso la sentenza n. 1/2009 della CORTE D'APPELLO di

TRIESTE, depositata il 02/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 25/06/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO

DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente principale, l'Avvocato

GIUSEPPE TURCO che ha chiesto l'accoglimento del

ricorso principale;

udito, per il controricorrente e ricorrente

incidentale, l'Avvocato SERGIO MOZE che ha chiesto

l'accoglimento del ricorso incidentale;

D'UFFICIO LA

SEGUENTE

ANNOTAZIONE: IN

CASO DI DIFFUSIONE

OMETTERE LE

GENERALITA' E GLI

ALTRI DATI

IDENTIFICATIVI DI:

TUTORE PROVISSORIO

MINORE []

[]

E' STATA DISPOSTA

D'UFFICIO LA

SEGUENTE

ANNOTAZIONE: IN

CASO DI DIFFUSIONE

OMETTERE LE

GENERALITA' E GLI

ALTRI DATI

IDENTIFICATIVI DI:

CURATORE SPECIALE

MINORE []

[]

E' STATA DISPOSTA

D'UFFICIO LA

SEGUENTE

ANNOTAZIONE: IN

CASO DI DIFFUSIONE

OMETTERE LE

GENERALITA' E GLI

ALTRI DATI

IDENTIFICATIVI DI:

[]

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l'accoglimento di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 9/5/2007, il Tribunale per i minorenni di Trieste apriva la procedura di adottabilità della minore E.P. , figlia di P.S. e K.L., nata il 2006. Veniva disposta ed espletata consulenza tecnica. Entrata in vigore la disciplina processuale di cui alla l. n. 149 del 2001, in data 14/11/2007, il predetto Tribunale invitava la K. ad esercitare la facoltà di nomina di un difensore e, in mancanza, le nominava un difensore d'ufficio.

Il Tribunale per i minorenni, con sentenza 24/9-16/10/2008, dichiarava lo stato di adottabilità di P.E.

Avverso la predetta sentenza proponevano appelli distinti il padre e la madre della minore, chiedendo revocarsi la dichiarazione di adottabilità di questa. La K. chiedeva preliminarmente l'annullamento dell'intero procedimento, totalmente viziato.

La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza 18/12-2/1/2009, rigettava i ricorsi proposti, confermando la sentenza di primo grado, pur precisando che non si poteva tener conto delle risultanze della consulenza tecnica, svolta, in mancanza di un difensore della K.

Ricorre per cassazione la K., sulla base di due motivi.

Ricorre per cassazione il P., sulla base di due motivi.

Non si sono costituiti il curatore speciale e il tutore della minore.

Le parti costituite hanno depositato memorie integrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno riuniti i ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso, K.L. lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 8-4 l. n. 149/2001 (art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.), in quanto dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina processuale (1/7/2007), essa stessa è rimasta priva di assistenza legale per alcuni mesi (fino al novembre 2007), mentre si svolgeva la consulenza tecnica d'ufficio (ed essa si è incontrata con il consulente, senza assistenza legale e tecnica) (CT di parte).

Com'è noto, in ambito processuale, si rinvencono, nella l. 149 del 2001, previsioni assai significative: la duplice esigenza, apparentemente contraddittoria, di snellire il procedimento, ma di assicurare ogni garanzia difensiva ai genitori di origine e allo stesso minore, è coerentemente perseguita, ~~come si vedrà~~, se non compiutamente realizzata. Ai sensi dell'art. 10, comma 2°, novellato, l. n. 184/1983, all'atto dell'apertura del procedimento, il Presidente del Tribunale per i minorenni avverte i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado, che abbiano rapporti significativi con il minore, li invita a nominare un difen-

sore e ne nomina uno di ufficio, ove essi non vi provvedano. Come chiarisce l'ultimo comma dell'art.8, il procedimento deve svolgersi fin dall'inizio pure con l'assistenza legale del minore (e dunque, anche in tal caso, dovrà provvedersi alla nomina di un difensore). Le parti e i loro difensori possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, presentare istanze istruttorie, prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo, previa autorizzazione del giudice.

Altrettanto significativa l'esclusione di un'apertura del procedimento di ufficio. E' invece il procuratore della Repubblica presso il tribunale minorile (del luogo ove il minore si trova) a ricevere ogni segnalazione e, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, a chiedere al giudice di aprire la procedura di adottabilità, ove ravvisi la sussistenza di una situazione di abbandono. Scelta, indubbiamente, assai opportuna: il p.m. è parte necessaria nelle procedure di separazione e divorzio, può promuovere quella di decadenza o limitazione della potestà e ben può farlo coerentemente anche in materia adozionale, lasciando al giudicante quella terzietà, richiesta dallo stesso art. 111 Cost. novellato, e che talora, in ambito minorile, viene dimenticata.

La procedura termina con sentenza che dichiara lo stato di adottabilità o pronuncia il non luogo a provvedere (artt. 15, 16 l. n. 184). Previsione anche'essa significativa: si

instaura fin dall'inizio una procedura, da ritenersi contenziosa, almeno nella sostanza, con parti e difensori; dunque conclusione naturale di questa fase non potrebbe essere che una sentenza.

Non è prevista la fase di opposizione, tenuto evidentemente conto che contraddittorio e garanzie difensive sono assicurati fin dall'apertura della procedura. Mantenere l'opposizione sarebbe stata un'inutile duplicazione e una dannosa lungaggine.

Va peraltro precisato che, in assoluta mancanza di disposizioni transitorie, nella specie, sul procedimento (regolato dalla disciplina anteriore) volto all'accertamento dello stato di adottabilità, che non richiedeva la presenza del difensore, con l'entrata in vigore della nuova disciplina il 01/7/2007, si è innestato un nuovo procedimento (parimenti volto all'accertamento dell'adottabilità) caratterizzato, come si è detto, dall'assistenza legale dei genitori (o dei parenti) e del minore. La K. è stata avvertita della necessità di nomina di un difensore solo nel novembre 2007, e, in mancanza, il Tribunale ha provveduto a nominarlo.

Tuttavia, nel suindicato periodo, l'unica attività svolta risulta essere stata proprio la consulenza tecnica, e correttamente il giudice a quo ha dichiarato inutilizzabile la consulenza tecnica nei confronti della K. , non munita di difensore, come prescritto dalla novella, allora entrata

in vigore. Al difensore sono stati notificati tutti gli atti successivi, ivi compreso il decreto 16/6/2008 che assegnava termine alle parti per le memorie conclusionali.

Non si ravvisa, al contrario, una nullità generale idonea ad estendersi a tutti gli atti del procedimento, fino alla sentenza definitiva.

Va dunque rigettato, siccome infondato, il primo motivo del ricorso.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 8 l. 149/2001 (sic) nonché insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.

Il motivo è fondato.

La Corte d'Appello, dichiarando inutilizzabile la consulenza tecnica, avrebbe dovuto necessariamente disporre una nuova consulenza. Utilizza invece - come essa stessa riconosce - due relazioni dell'Asl e del Comune di M., assai risalenti; fa altresì riferimento a comportamenti negativi della madre, al di là delle predette relazioni, senza indicare le fonti di conoscenza. Ovviamente se richiamasse le risultanze della consulenza, il giudice a quo cadrebbe in contraddizione, avendola dichiarata inutilizzabile.

Il ricorso di P.S. si articola su due motivi (insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione di legge e falsa applicazione di norme della l. n. 183 del

1984), che vanno trattati congiuntamente, perché strettamente collegati.

Lamenta il ricorrente che il giudice a quo non abbia considerato le risultanze della consulenza tecnica, precisando che i servizi sociali non gli hanno apprestato l'aiuto di cui necessitava. Merita accoglimento la censura relativa alle risultanze della consulenza, cui il giudice a quo non ha sostanzialmente fatto riferimento, ^{de wifenziauw} / la possibilità, per il P. [], di recupero della capacità genitoriale, mostrando egli buona volontà e buona motivazione a responsabilizzarsi. Né il giudice a quo ha sostanzialmente risposto, anche soltanto per confutarle, alle critiche rivolte dal P. [] all'operato dei servizi sociali, che non avrebbero ottemperato, se non parzialmente, al programma di "recupero" nei suoi confronti, prefigurato dalla consulenza.

Va dunque cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa composizione, che dovrà rinnovare l'attività istruttoria, al fine di accertare la sussistenza della situazione di abbandono. Pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso principale, nonché quello incidentale; cassa con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e del minore a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 25/06/2009

Il Consigliere estensore

Manlio Zorzi

Il Presidente

Giuliana Lucifora

IL CANCELLIERE
Daniela Colapinto

Depositato in Cancelleria

25 SET. 2009

Il

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Daniela Colapinto